



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati

Data: 13.11.2009

Protocollo: 01.2009.0012136

A tutti i Comuni di Lombardia

Alle Associazioni di categoria del
commercio su aree pubbliche

OGGETTO: CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA
L.R. 15/2000. INDICAZIONI OPERATIVE.

Come noto, la legge regionale 8/2008, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, modificando la l.r. 15/2000, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta di esercizio (articolo 2, comma 6 quater della l.r. 15/2000) e l'attestazione (art. 2, comma 3 bis della l.r. 15/2000).

Al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale, si forniscono alcune indicazioni operative:

CARTA DI ESERCIZIO:

1. La carta di esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore oppure dalle associazioni di categoria a titolo gratuito anche per operatori non iscritti.

2. Ogni comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio o il comune di residenza per l'operatore itinerante, deve vidimare la carta di esercizio. "Vidimare" significa verificare la veridicità dei dati in essa contenuti ed apporre timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicità dei dati si intende già assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle associazioni di categoria.
3. In caso di società dovranno essere predisposte, da uno dei comuni sede di posteggio o dall'associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Ogni socio dovrà possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. Ciò vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente.
4. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 9/2009, "l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 2, comma 6 quater [della l.r. 15/2000], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti." Le sanzioni si applicano "a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2" della l.r. 15/2000. **Sul punto stiamo provvedendo ad effettuare alcuni approfondimenti, l'esito dei quali sarà tempestivamente comunicato.**

ATTESTAZIONE:

1. L'attestazione è un documento che deve contenere la certificazione di assolvimento, da parte dell'operatore, degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. Non può essere compilata direttamente dall'operatore, ma solo da uno dei comuni dove l'ambulante svolge l'attività o dalle associazioni di categoria a titolo gratuito anche per operatori non iscritti.
2. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione.
3. L'assolvimento agli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC, ciò ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del d.lgs. 114/98, come recentemente modificato dall'articolo 11 bis della legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio

2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

In particolare, relativamente alla presentazione del DURC, anche in riferimento a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 6 novembre 2009 (allegata alla presente), le modalità operative devono essere le seguenti:

1. Ambulante con dipendenti o organizzato in forma societaria: presentazione del DURC entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Ambulante ditta individuale senza dipendenti: presentazione del certificato di regolarità contributiva + dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Rilascio nuova autorizzazione o subingresso:
 - a) Se l'ambulante è già in attività: vedi punti 1 o 2. I documenti andranno presentati contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione e non entro il 31 gennaio.
 - b) Se l'ambulante non ha mai esercitato dovrà consegnare una dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC.

Il caso n. 3 vale solo per l'anno di rilascio della nuova autorizzazione o del subingresso. Per gli anni successivi saranno applicabili i punti 1 e 2.

4. L'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. La presa d'atto di cui all'articolo 2, comma 6 ter è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, che deve essere esibita insieme all'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), il comune revoca l'autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

INDICAZIONI COMUNI:

1. La carta di esercizio e l'attestazione non devono essere richieste agli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana. Dovranno, invece, possedere i suddetti documenti gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio. In questo caso, la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.
2. I titolari di posteggio isolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater, non hanno l'obbligo di possedere la carta di esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l'attestazione annuale.

Cordiali saluti

Enrico Capitanio
Il Dirigente
Enrico Capitanio

All. c.s.